

Il presente modello va trattato esclusivamente con modalità informatiche e compilato negli appositi campi modulo.

Terminata la compilazione, il file dovrà essere convertito nel formato standard per la conservazione a lungo tempo "PDF/A -1, sottoscritto con firma digitale o con firma autografa

Mod. INGR

da compilarsi:

- per le società: dal legale rappresentante, da altra eventuale persona preposta all'attività commerciale, da tutti i soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011;
- per le imprese individuali: dal titolare e da altra eventuale persona preposta all'attività commerciale;

Attività di commercio all'ingrosso

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in ordine al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

Il sottoscritto

nato a

residente in

Via

In qualità di

dell'impresa individuale

della società

DICHIARA

1. di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** previsti dall'art. 71 comma 1 del D. Lgs. 59 del 26/03/2010 e dall'art. 8, Legge Regione Marche n. 27/2009

2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011

3. che l'attività è svolta con deposito o magazzino ubicato nei locali

di via

comune

e che i predetti locali sono in possesso dei requisiti urbanistici e di destinazione d'uso per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso.

4. che l'attività è svolta senza deposito o magazzino

5. Informazioni in tema di “privacy” (D. lgs 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196 del 30.6.2003 si informa che il trattamento dei dati forniti è finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente in relazione alla disciplina delle norme in materia di commercio all’ingrosso; Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’instaurazione del procedimento amministrativo.

Il trattamento avverrà presso la sede camerale, anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per la realizzazione delle suddette finalità, nel rispetto della normativa in materia e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirato l’operato di questa Camera di Commercio.

I dati saranno oggetto di diffusione nei casi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa attualmente vigenti in tema di pubblicità legale d’impresa, ovvero di accesso da parte di utenza indistinta a informazioni relative a posizioni contenute in albi elenchi ruoli e registri tenuti da questo Ente.

In relazione ai predetti trattamenti è possibile esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra cui, in particolare, il diritto di conoscere i dati personali registrati, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e opporsi a trattamenti illegittimi.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, C.so XI Settembre 116.

6. Sanzioni

Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

7. Il sottoscritto dichiara di essere nelle condizioni di cui ai punti **1** e **2**. Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci come riportato nel riquadro **6** e di essere informato di quanto previsto dal riquadro **5**.

Riferimenti normativi:

Art. 71 D. Lgs. 59 del 26/03/2010 - *Requisiti di accesso e di esercizio delle attività*

commerciali 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; N.B.: Le Leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/05/1965, n. 575 sono state abrogate e sostituite dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I richiami alle citate leggi si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 159/2011

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. NB: Il DPR 252/1998 è stato abrogato. I richiami al citato DPR si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in propria attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Sono abrogati i commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Firma del dichiarante

Luogo e data _____

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011

IMPRESE INDIVIDUALI:

- titolare
- direttore tecnico (ove previsto)

ASSOCIAZIONI:

- legale rappresentante
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

SOCIETÀ DI CAPITALI:

- legale rappresentante
- eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- procuratori/institori
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
- socio in caso di società con socio unico
- direttore tecnico (ove previsto)

SOCIETÀ COOPERATIVE:

- legale rappresentante
- eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- procuratori/institori
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

CONSORZI:

- legale rappresentante
- eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- procuratori/institori
- ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento
- direttore tecnico (ove previsto)

SOCIETÀ CONSORTILI:

- legale rappresentante
- eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- procuratori/institori

- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento
- direttore tecnico (ove previsto)

SOCIETA' SEMPLICI E SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO:

- tutti i soci
- procuratori/institori
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE:

- tutti i soci accomandatari
- procuratori/institori
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO CON SEDI SECONDARIE CON RAPPRESENTANZA STABILE IN ITALIA:

- coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
- procuratori/institori
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO CON SEDI SECONDARIE PRIVE DI RAPPRESENTANZA STABILE IN ITALIA:

- legale rappresentante
- eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- procuratori/institori
- tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)